

**COMUNE DI RIVARA**  
Regione Piemonte  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**  
Adunanza Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE- Seduta pubblica

**OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) -anno 2025**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventiquattro**, del mese di **aprile**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sede delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e ai sensi del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione del C.C. n. 50 del 27.11.2009 e successivamente modificato, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati signori Consiglieri:

<b>Cognome e Nome</b>		<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
GIACOLETTO Maurizio	in presenza	Presidente	X	
CAPUTO Rocco		Vice Sindaco		X
BASOLO Marisa	in presenza	Assessore	X	
VITERITTI Rebecca	in videoconferenza	Consigliere	X	
GHISCHIA Paolo	in presenza	Consigliere	X	
MORETTI Paola Maria	in presenza	Consigliere	X	
VUONO Elio	in presenza	Consigliere	X	
BIANCO Battistino	in presenza	Consigliere	X	
OBERT Paolo	in videoconferenza	Consigliere	X	
MARTINO Vincenzo	in presenza	Consigliere	X	
ANDRIOLLO Roberto	in presenza	Consigliere	X	
<b>Totale</b>			10	1

Assiste all'adunanza, l'infrastritto Segretario Comunale Signor **BALAGNA Dr. Marco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GIACOLETTO Maurizio**, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 24/04/2025

Oggetto: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) -anno 2025

### IL SINDACO

- Premesso che:
  - l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diverse entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
  - l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
  - l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
  - il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
  - la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR);
  - la deliberazione dell’ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trazione nella gestione dei rifiuti urbani;
  - la deliberazione dell’ARERA n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
  - la deliberazione dell’ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2024, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 – Approvazione”;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario, il quale ha valore per il biennio 2024-2025;
- Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021 che testualmente recita: “*fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..*”;
- Considerato che:
  - l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- Con deliberazione n. 133/2025/R/Rif Arera ha Avviato il procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24 ed in particolare:
  - a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
  - la componente *UR3a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”;
  - il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto *UR3*, alimentato dalla componente perequativa *UR3a*;
  - l’importo *IUR3,a net* relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:

$$IUR3,a \text{ net} = UR3,a \times \text{Nutenze } a - BSRU,a$$

dove:

- *BSRUa* è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
  - per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.;
  - l'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della *UR3,a* tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente;
  - il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto *agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare*, specificando una *soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a "9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico"*, aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale "arrotondando al primo decimale, sulla base valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento;
  - il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente;
  - l'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
  - la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'"*apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali*" (CSEA), istituita e aggiornata dall'Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'Autorità, "in modo che la stessa:
    - rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;
    - trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale
    - preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti
- Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:
    - l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
    - l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
    - l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
    - l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

- Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come “Attività industriali con capannoni di produzione”, non essendo incluse nell’allegato L-quinquies del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;
- Valutato comunque opportuno mantenere anche per l’anno 2025, la tariffa per le superfici rientranti nell’attività denominata “Attività industriali con capannoni di produzione” al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;
- Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;
- Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all’area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell’allegato Allegato “B” alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;
- Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’Allegato “C” il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario Allegato “A” tra utenze domestiche e non domestiche;
- Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe tari da applicare per l’anno 2025;
- Vista la relazione di accompagnamento del piano finanziario per l’anno 2025, Allegato “B” che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Dato atto che le tariffe TARI da applicare per l’anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all’importo di cui all’Allegato “C” della presente deliberazione;
- Considerato che:
  - con il provvedimento nr. 133/2025/R/Rif Arera ha è dato mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l’integrazione della Convenzione esistente fra l’Autorità e ANCI medesima, e di avviare tempestivamente lo sviluppo delle attività necessarie per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all’erogazione del bonus sociale rifiuti al fine di:
    - di avviare lo sviluppo delle attività necessarie per consentire al sistema SGAtè, di ricevere i dati funzionali all’individuazione dei soggetti agevolabili da parte del SII (Sistema informativo integrato) e trasmetterli ai gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
    - prevedere che l’atto integrativo della Convenzione esistente, da sottoporre all’approvazione preventiva dell’Autorità, individui altresì tutte le attività necessarie per consentire l’erogazione del bonus sociale rifiuti e i relativi costi in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 575/2024/R/com;
    - disciplinare l’eventuale introduzione di meccanismi di gradualità nell’applicazione delle agevolazioni tariffarie;

- definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'introduzione di tali nuove disposizioni;
- Data l'imminente variazione normativa prevista DCPM 21 gennaio 2025 ed il mandato di ARERA conseguito ad ANCI per l'integrazione del Sistema (SII), per l'anno 2025 si provvederà ad emettere il ruolo rifiuti con n. 2 invii, il primo in acconto e ultimo a saldo;
- Si dà atto che gli avvisi relativi all'acconto del tributo per l'anno 2025, saranno circa il 60% dell'importo dovuto calcolato sulla base delle tariffe deliberate nell'anno 2025 e dovranno essere pagati utilizzando il modello F24 precompilato allegato, in due rate aventi le seguenti scadenze:
  - prima rata di acconto: 31.05.2025
  - seconda rata di acconto: 31.07.2025
  - terza rata a conguaglio: 30.11.2025
- Dato atto che qualora le modifiche attese da ARERA intervenissero in tempo utile per consentire l'elaborazione degli avvisi di pagamento TARI in unico invio, gli stessi saranno elaborati con le stesse scadenze, ma con un unico invio;
- Richiamato il "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)", approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2023;
- Richiamato l'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede che possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- Richiamato l'art. 15, comma 4 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) che dispone: *"Potranno essere riconosciute ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sul tributo comunale rispetto a quelle previste dall'art. 15 del presente regolamento, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, anche in recepimento di specifiche disposizioni normative, in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza e per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo."*;
- Considerato che si intende determinare per l'anno 2025, le seguenti esenzioni- riduzioni – agevolazioni dall'imposta:
  - riduzione pari al 100% dell'importo tari totale agli utenti in condizioni di grave disagio economico il cui nucleo familiare abbia un ISEE contenuto nel limite di € 2.000,00 annui, con presentazione della richiesta di agevolazione corredata da copia dell'ISEE in corso di validità;
- Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sulla presente proposta dovranno essere acquisiti pareri favorevoli in ordine:
  - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
  - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

### **Formula la seguente proposta di deliberazione al Consiglio Comunale**

1. di prendere atto, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, del Piano Finanziario (Allegato "A") e della relazione accompagnatoria (Allegato "B") approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.04.2024 e validi per il biennio 2024/2025;
2. di determinare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, per l'anno 2025 le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) come da Allegato "C" alla presente che ne diventa parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori;

4. di dare atto che sull'importo del Tributo Servizio Rifiuti (TARI), si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Torino;
5. di determinare per l'anno 2025, le seguenti esenzioni- riduzioni – agevolazioni dall'imposta:
  - riduzione pari al 100% dell'importo tari totale agli utenti in condizioni di grave disagio economico il cui nucleo familiare abbia un ISEE contenuto nel limite di € 2.000,00 annui, con presentazione della richiesta di agevolazione corredata da copia dell'ISEE in corso di validità;
6. di dare atto che perdita presunta di gettito è pari circa ad € 500,00 relativa alla riduzione pari al 100% dell'importo tari totale agli utenti in condizioni di grave disagio economico il cui nucleo familiare abbia un ISEE contenuto nel limite di € 2.000,00 annui;
7. di dare atto che dall'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
8. di predisporre un ulteriore fondo per il Bonus Sociale mediante l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta il conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali. Il bonus si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Dpcm;
9. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI relativa all'anno 2025:
  - prima rata di acconto: 31.05.2025;
  - seconda rata di acconto: 31.07.2025;
  - terza rata saldo conguaglio: 30.11.2025;
10. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, formulata dal Sindaco e sopra riportata, avente per oggetto: “Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) -anno 2025”;

Dopo breve discussione il Sindaco-Presidente invita i presenti a voler deliberare in merito e ad esprimere il proprio voto;

Visti, inoltre:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 – Astenuti n. 1 (Obert P.) - Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9 – Voti contrari n. /

Visto l'esito della votazione,

### DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) -anno 2025”, nel testo risultante dal documento che precede e che è parte integrante del presente atto.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to (GIACOLETTO Maurizio)

**IL CONSIGLIERE**  
F.to (BASOLO Marisa)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (BALAGNA Dr. Marco)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e Art. 32 L. n. 69/2009)**

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale verrà pubblicato il giorno 08/05/2025 all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Rivara, li 08/05/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (BALAGNA Dr. Marco)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.)**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in data

Rivara, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(BALAGNA Dr. Marco)

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivara, li 08/05/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(BALAGNA Dr. Marco)

---